PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2.6.2005 PE 359.945v01-00

EMENDAMENTI 12-13

Progetto di parere **(PE 357.668v01-00)**
di Johannes Blokland
Determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale

Proposta di direttiva (COM(2004)0718 – C6-0154/2004 – 2004/0251(COD))

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 12
Articolo 1, paragrafo 1

1. L'obiettivo della presente direttiva è quello di facilitare l'accesso alla risoluzione delle controversie promuovendo il ricorso alla mediazione e garantendo un'efficace relazione tra mediazione e procedimenti giudiziari.	1. L'obiettivo della presente direttiva è quello di facilitare l'accesso alla risoluzione delle controversie promuovendo il ricorso ***volontario delle parti*** alla mediazione e garantendo un'efficace relazione tra mediazione e procedimenti giudiziari.

Or. fr

Motivazione

La specificità della mediazione è costituita dall'accordo volontario tra le due parti e questo aspetto deve essere precisato.

Emendamento presentato da Patrick Gaubert

Emendamento 13
Articolo 2, lettera a), comma 1

a) Il termine “mediazione” indica ***qualunque*** procedimento, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti della controversia ***sono assistite da un terzo allo scopo di*** raggiungere un accordo sulla risoluzione della controversia***, il*** procedimento è stato intrapreso dalle parti, suggerito o ordinato da un tribunale o ***prescritto*** dalla legge nazionale di uno Stato membro.	a) Il termine “mediazione” indica ***un*** procedimento, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti della controversia ***cercano di*** raggiungere un accordo sulla risoluzione della ***loro*** controversia ***attraverso un mediatore. Tale*** procedimento ***può essere*** intrapreso dalle parti, suggerito o ordinato da un tribunale ***con l'accordo della parti*** o ***intrapreso in virtù di un obbligo previsto*** dalla legge nazionale di uno Stato membro.

Or. fr

Motivazione

Questa definizione precisa che l'obiettivo della mediazione è quello di cercare di raggiungere un accordo attraverso un mediatore che non ha il compito di assistere le parti. Precisa inoltre che il processo di mediazione necessita sempre dell'accordo della parti. Si tratta di una condizione essenziale per il suo successo.